

Bruxelles, 18 giugno 2026  
(OR. en)

10802/26

COPEN 236  
CT 82  
DROIPEN 114  
JAI 849

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 277 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla valutazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 277 final.

All.: COM(2026) 277 final



Bruxelles, 17.6.2026  
COM(2026) 277 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sulla valutazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il  
diritto penale**

{SWD(2026) 148 final}

## **1. INTRODUZIONE**

La direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (di seguito "direttiva") è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 ottobre 2018 ed è entrata in vigore il 2 dicembre 2018. La direttiva rafforza le risposte delle autorità di contrasto e giudiziarie al riciclaggio, promuove la cooperazione transfrontaliera sia all'interno dell'UE che a livello internazionale e integra il quadro legislativo più ampio in materia di prevenzione del riciclaggio.

La direttiva si applica a 25 Stati membri; l'Irlanda e la Danimarca non sono soggette alla sua applicazione. Il termine per il recepimento era fissato al 3 dicembre 2020.

La direttiva stabilisce norme minime sulle attività che devono essere qualificate come reati di riciclaggio in tutti gli Stati membri (ossia il trasferimento o la conversione di beni derivanti da attività criminose, l'occultamento o la dissimulazione della loro origine illecita, oppure l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza della loro origine criminosa) e le corrispondenti sanzioni per tali condotte. La direttiva precisa le attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio, vale a dire i reati da cui proviene il denaro riciclato. Tra le novità introdotte, la direttiva consente di avviare l'azione penale avverso il riciclaggio senza che sia necessaria una condanna per il reato-presupposto e senza che le autorità debbano dimostrare tutti gli elementi del reato-presupposto ("riciclaggio come reato a sé stante"). Consente altresì il perseguimento penale e la condanna per attività di riciclaggio commesse dall'autore dell'attività criminosa che ha generato i beni ("autororiciclaggio"). La direttiva contiene norme volte a chiarire quale Stato membro sia competente per l'azione penale nei casi transfrontalieri. Inoltre stabilisce norme minime in materia di pene e sanzioni aggiuntive applicabili sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, comprese le "circostanze aggravanti".

La presente relazione risponde all'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, che impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali.

La presente relazione di valutazione fa seguito alla relazione sul recepimento della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Dalla relazione sul recepimento è emerso che, sebbene il recepimento della direttiva sia stato nel complesso conforme, permangono alcune lacune e incongruenze, come il recepimento non corretto da parte di alcuni Stati membri delle disposizioni relative alle circostanze aggravanti. La relazione sul recepimento figura nell'allegato.

I risultati dettagliati della valutazione e la metodologia utilizzata sono presentati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

La presente direttiva si inserisce in un più ampio pacchetto di strumenti per la lotta ai fondi di origine illegale che, come sottolineato nella strategia europea di sicurezza interna ("ProtectEU"), costituisce una componente centrale della lotta contro la criminalità organizzata. La confisca dei proventi di reato rimane fondamentale per smantellare i gruppi della criminalità organizzata e l'attuazione efficace della legislazione dell'UE in materia di lotta alla criminalità finanziaria e di recupero dei beni costituisce un passo fondamentale in tal senso.

## 2. CONTESTO

L'obiettivo generale della direttiva è rafforzare le risposte delle autorità giudiziarie e di contrasto al riciclaggio in tutti gli Stati membri. Sebbene tutti gli Stati membri avessero configurato come reato il riciclaggio, esistevano differenze significative quanto alla definizione di reato, all'ambito di applicazione dei reati-presupposto e alle rispettive sanzioni. Il quadro precedente mancava di coerenza e completezza, risultando meno efficace e consentendo a criminali e terroristi di sfruttare i sistemi nazionali più deboli. Per rispondere a tali esigenze, la direttiva ha introdotto un **quadro comune dell'UE per qualificare come reato il riciclaggio e rafforzare le risposte delle autorità giudiziarie e di contrasto**. Il suo obiettivo generale è rafforzare il regime antiriciclaggio dell'UE attraverso il diritto penale.

Ciò si traduce in obiettivi specifici, quali:

- garantire l'efficace qualificazione come reato del riciclaggio in tutta l'UE;
- introdurre definizioni chiare e uniformi dei reati-presupposto;
- stabilire pene e sanzioni coerenti e proporzionate;
- rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Gli impatti attesi della direttiva sono i seguenti:

- indagini e azioni penali più efficaci nei confronti degli autori di reati di riciclaggio, attraverso una definizione armonizzata di reati, pene e sanzioni;
- maggiore protezione dei cittadini dell'UE e del mercato interno contro le minacce della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo, attraverso la messa a disposizione di strumenti efficaci che consentano alle autorità di indagare sul riciclaggio e assicurare alla giustizia gli autori di tali reati, comprese le persone giuridiche;
- un'azione transfrontaliera più efficiente e coordinata contro il riciclaggio, attraverso il rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;
- strumenti di indagine più efficaci a disposizione delle autorità nelle indagini in materia di riciclaggio;
- misure volte a rafforzare la confisca, migliorando le attività di rintracciamento, congelamento e confisca dei proventi dei reati di riciclaggio.

La presente relazione di valutazione riguarda l'applicazione legislativa e pratica della direttiva, analizzata in termini di efficacia, efficienza, coerenza, valore aggiunto dell'UE e pertinenza, in

linea con i principi per legiferare meglio, nonché il suo impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali, come richiesto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva. La relazione di valutazione contiene altresì conclusioni e raccomandazioni concrete per azioni future.

La valutazione è stata condotta con il sostegno di uno studio esterno<sup>1</sup>, che ha incluso ricerche documentali, interviste, consultazioni mirate, indagini, ecc. È stata consultata un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui agenzie e organi dell'UE, autorità giudiziarie, autorità di contrasto, uffici per il recupero dei beni, unità di informazione finanziaria, esperti giuridici, organizzazioni non governative, gruppi di riflessione e istituzioni accademiche. La valutazione copre il periodo dal 2018 al 2025.

### 3. RISULTATI PRINCIPALI

La presente sezione illustra i risultati della valutazione per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e la pertinenza della direttiva. Presenta inoltre i risultati della valutazione in relazione all'impatto della direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, come specificamente richiesto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva.

#### 3.1. Efficacia

Per quanto riguarda l'**efficacia**, dalla valutazione emerge che la **direttiva ha contribuito in misura significativa all'armonizzazione dei reati di riciclaggio e delle relative sanzioni in tutti gli Stati membri**, fornendo nuovi strumenti agli operatori del settore per contrastare il riciclaggio. Garantendo la qualificazione come reato di tutti i principali metodi di riciclaggio derivanti da un'ampia gamma di reati che generano profitti, la direttiva consente alle autorità di indagare e perseguire in modo più efficace tutte le attività pertinenti finalizzate al riciclaggio illecito. L'**introduzione di novità quali il riciclaggio come reato a sé stante e l'autoriciclaggio** si è rivelata particolarmente significativa in tal senso: condotte di questo tipo possono ora essere perseguite in tutti gli Stati membri.

A tale riguardo, le autorità giudiziarie e di contrasto hanno messo in evidenza chiari vantaggi, in particolare l'eliminazione dell'obbligo di dimostrare il reato-presupposto ai fini del perseguimento per riciclaggio, agevolando così i procedimenti giudiziari. Le autorità giudiziarie hanno inoltre sottolineato l'ampliamento della portata dell'azione penale attraverso l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Secondo le autorità giudiziarie e di contrasto, tali modifiche hanno altresì determinato un **maggiore effetto deterrente** della normativa in materia di riciclaggio.

La possibilità di perseguire i soggetti giuridici e di applicare sanzioni più severe nei casi in cui un soggetto obbligato<sup>2</sup> commetta il reato di riciclaggio offre alle autorità l'opportunità di contrastare in modo più efficace i complessi sistemi predisposti dai criminali per occultare i loro proventi illeciti, **rafforzando in tal modo la protezione del mercato interno** dalle

---

<sup>1</sup> Link allo studio (in attesa di pubblicazione, da aggiungere dopo la consultazione interservizi).

<sup>2</sup> Cfr. in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, *GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ultima versione consolidata disponibile alla seguente pagina: [EUR-Lex - 02015L0849-20241230 - IT - EUR-Lex](#).*

minacce della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo; inoltre gli operatori del settore hanno sottolineato l'effetto deterrente derivante dall'azione penale indipendente nei confronti dei soggetti giuridici, distinta da quella nei confronti delle persone fisiche, nonché dall'applicazione delle circostanze aggravanti in generale.

Un ulteriore aspetto che ha aumentato l'efficacia della lotta contro il riciclaggio è rappresentato dall'**estensione degli strumenti di indagine** messi a disposizione per le indagini sui reati di riciclaggio. I portatori di interessi hanno segnalato che l'obbligo previsto dalla direttiva di rendere disponibili, ai fini delle indagini sul riciclaggio, le tecniche investigative utilizzate nei casi di criminalità organizzata, nonché l'inasprimento delle sanzioni massime, ha agevolato l'accesso a strumenti specializzati quali l'intercettazione delle comunicazioni. Ciò consente di seguire la pista finanziaria e permette alle autorità di raccogliere ulteriori prove, rafforzando la loro capacità di individuare e smantellare le reti criminali e i loro guadagni, incrementando in tal modo la **protezione dei cittadini dell'UE** dalla minaccia della criminalità organizzata.

Inoltre, grazie a una maggiore armonizzazione dei reati di riciclaggio in tutta l'UE e a norme più chiare che definiscono il paese competente a condurre le indagini e l'azione penale in relazione a un determinato caso, secondo le autorità giudiziarie e alcune delle autorità di contrasto la direttiva ha complessivamente contribuito a un'**azione transfrontaliera più efficiente e coordinata** contro il riciclaggio. In generale, ravvicinando i quadri giuridici, la direttiva ha consentito alle autorità di diversi Stati membri di "parlare una lingua comune": maggiore è la somiglianza tra i reati e le sanzioni nelle varie giurisdizioni, più facile risulta per queste ultime cooperare a livello transfrontaliero e riconoscere le sentenze emesse da un altro Stato membro.

Tuttavia, l'**efficacia della direttiva risente in una certa misura** di una serie di **sfide**.

Una sfida riguarda l'interpretazione e l'applicazione non uniformi del **riciclaggio come reato a sé stante** nei vari Stati membri, che generano incertezza giuridica e problemi nel corso delle indagini e delle azioni penali. La misura in cui il reato-presupposto deve essere dimostrato varia considerevolmente tra gli Stati membri: in alcuni paesi, le autorità devono soltanto dimostrare l'esistenza di una precedente attività criminale da cui provengono i beni riciclati, mentre in altri le autorità sono tenute a definire chiaramente il reato-presupposto e, in alcuni casi, a stabilire persino il luogo e l'ora del reato (cfr. anche le pagine 3-4 della relazione sul recepimento). Pertanto l'efficacia della direttiva nel facilitare il perseguimento del riciclaggio come reato a sé stante varia da un paese all'altro dell'UE: ciò è una conseguenza della formulazione vaga della direttiva, che consente una così ampia varietà di misure di recepimento.

Sussiste altresì una divergenza interpretativa tra le giurisdizioni degli Stati membri riguardo ai **beni che possono essere oggetto di riciclaggio**. Sebbene la direttiva fornisca una definizione onnicomprensiva di beni al fine di ricomprendere ogni tipo di attività di riciclaggio, le normative di alcuni Stati membri non considerano i costi risparmiati (come le imposte non versate mediante la commissione di un reato fiscale) quali beni passibili di riciclaggio. Tali Stati ritengono che possano essere oggetto di un reato di riciclaggio solo i beni che rappresentano un incremento positivo del patrimonio di una persona, ad esempio il denaro

ottenuto attraverso un reato di traffico di stupefacenti o un rimborso delle tasse, escludendo dall'ambito di applicazione dei beni il denaro illecitamente risparmiato attraverso il mancato pagamento dell'IVA. Ciò rappresenta una lacuna considerevole, tenuto conto dell'impatto delle frodi IVA sui bilanci pubblici che, secondo Europol<sup>3</sup> e la Procura europea<sup>4</sup>, costa alle autorità fiscali diverse decine di miliardi di euro ogni anno.

Va inoltre rilevato che la disposizione relativa alla determinazione della **competenza giurisdizionale per i reati di riciclaggio**, specificamente nel caso in cui l'autore del reato sia cittadino dello Stato membro, ai sensi dell'**articolo 10, paragrafo 1, lettera b)**, è stata recepita in modo divergente, in particolare per quanto riguarda il requisito della **doppia incriminazione**<sup>5</sup>.

Un settore specifico in cui la valutazione non ha fornito conclusioni in merito all'efficacia è l'impatto previsto sul rafforzamento delle misure di confisca, in particolare a causa della durata dei procedimenti penali, per il quale i dati sono risultati insufficienti. Va inoltre osservato che la direttiva, all'articolo 9, fa riferimento soltanto all'applicazione della direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca, che nel 2024 è stata sostituita dalla nuova direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni. Pertanto tali aspetti possono essere analizzati solo nell'ambito della valutazione di quest'ultimo strumento, che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 24 novembre 2031.

### 3.2. Efficienza

In termini di **efficienza**, la valutazione dei costi e dei benefici può essere soltanto preliminare, considerata la durata dei procedimenti penali nei casi di riciclaggio. L'impatto della direttiva in termini quantitativi (numero di azioni penali e condanne, volume dei beni congelati e confiscati in tali casi di riciclaggio) sarà visibile appieno solo nei prossimi anni.

Sebbene le opinioni dei portatori di interessi fossero contrastanti (alcuni si sono espressi in modo neutrale, altri erano divisi sul fatto che i benefici della direttiva superassero i costi ad essa associati), la mancanza di dati disponibili non ha consentito di effettuare una valutazione completa dei costi, sia monetari che in termini di oneri amministrativi, raffrontati a risultati quali il numero di azioni penali e condanne e il relativo volume di beni congelati e confiscati in tali casi di riciclaggio. In ogni caso, la maggior parte degli Stati membri che hanno partecipato alle attività di consultazione ha indicato costi di attuazione e oneri amministrativi nulli o minimi. Ciò riflette la natura della direttiva, che richiede essenzialmente modifiche al codice penale o al codice di procedura penale degli Stati membri, e tali modifiche alla legislazione nazionale comportano solo costi aggiuntivi limitati. Tra i costi aggiuntivi che la direttiva comporta figurano le attività di formazione per le autorità giudiziarie e le autorità di

---

<sup>3</sup> <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>.

<sup>4</sup> Nella sua relazione annuale del 2024, l'EPPO ha sottolineato come le frodi IVA abbiano rappresentato oltre il 53 % del danno complessivo stimato oggetto di indagine, con un danno pari a 13,15 miliardi di EUR. Cfr. [https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/pdfs/EPPO\\_Annual\\_Report\\_2024\\_en.pdf](https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/pdfs/EPPO_Annual_Report_2024_en.pdf).

<sup>5</sup> Questo è il principio secondo cui la competenza giurisdizionale può essere stabilita solo se la condotta in questione è qualificata come reato sia nello Stato che avvia l'azione penale sia nello Stato in cui è stata commessa.

contrasto, in particolare ai fini delle indagini e dell'azione penale per le nuove forme di riciclaggio introdotte dalla direttiva. In linea generale, i portatori di interessi indicano che la direttiva ha fornito alle autorità nuovi strumenti per indagare e perseguire in modo più efficace i reati di riciclaggio, mentre i costi di attuazione riportati sono limitati, il che suggerisce un effetto complessivamente positivo in termini di efficienza.

### 3.3.Coerenza interna ed esterna

Per quanto concerne la **coerenza interna**, la valutazione mostra che le diverse componenti della direttiva operano in modo coerente per il raggiungimento dei suoi obiettivi e che non vi sono contraddizioni tra le varie disposizioni della direttiva.

La **coerenza esterna** riguarda sia il livello internazionale che quello dell'UE.

Sul piano **internazionale**, la valutazione rileva che la direttiva **non è pienamente allineata alla convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa**<sup>6</sup>, che contiene norme sulla qualificazione come reato del riciclaggio che disciplinano in larga misura le materie trattate da tale direttiva. L'UE ha firmato la convenzione nel 2009, ma non l'ha ancora ratificata. In particolare, l'articolo 2, punto 1), della direttiva restringe l'ambito di applicazione dei reati-presupposto rispetto alla convenzione di Varsavia, il che costituisce un'opzione consentita dalla convenzione stessa. La Commissione prevede di adottare una proposta di decisione del Consiglio per consentire all'UE di ratificare la convenzione di Varsavia e potrebbe affrontare la questione in tale contesto.

A **livello dell'UE**, la direttiva è **coerente con altri strumenti legislativi nel settore**. Come riconosciuto nella strategia europea di sicurezza interna ("ProtectEU")<sup>7</sup>, l'UE ha intensificato l'impegno con le nuove norme antiriciclaggio, compresa l'istituzione dell'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio, e con la nuova direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni, che è essenziale per far fronte alle motivazioni finanziarie che stanno alla base della criminalità organizzata, congelare rapidamente i beni illeciti e confiscare i proventi di reato. Tali sviluppi sono in linea con la risposta rafforzata del diritto penale al riciclaggio apportata dalla direttiva.

La direttiva presenta tuttavia alcune lacune rispetto alle più recenti direttive sul diritto penale, ad esempio in materia di reati ambientali o di violazione delle misure restrittive, per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni aggiuntive nei confronti delle persone fisiche e delle sanzioni a carico delle persone giuridiche.

Per quanto riguarda l'**applicazione di sanzioni aggiuntive nei confronti delle persone fisiche**, la direttiva impone agli Stati membri di introdurre, oltre alle pene detentive, sanzioni o misure aggiuntive nei confronti degli autori di reati di riciclaggio, senza specificare la natura di tali misure, il che comporta una disparità nel recepimento nazionale. Per contro, gli strumenti di diritto penale dell'UE più recenti elencano esplicitamente le possibili misure che gli Stati membri possono applicare nei confronti delle persone fisiche, quali ammende, esclusione da

---

<sup>6</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198).

<sup>7</sup> [EUR-Lex - 52025DC0148 - IT - EUR-Lex](#).

finanziamenti e appalti pubblici, revoca di permessi o divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche.

Si riscontra una questione analoga per quanto riguarda le **sanzioni applicabili alle persone giuridiche**. La direttiva impone agli Stati membri di prevedere sanzioni pecuniarie penali o non penali e include un elenco di possibili sanzioni aggiuntive, che sono solo facoltative e non definite in modo sufficientemente dettagliato. Pur garantendo la necessaria flessibilità agli Stati membri, ciò è in contrasto con la più recente legislazione penale, che prevede un livello minimo delle sanzioni pecuniarie massime per tutti i reati, da calcolare in base a una percentuale del fatturato mondiale della persona giuridica o a un importo fisso<sup>8</sup>.

### 3.4. Valore aggiunto dell'UE

In termini di **valore aggiunto dell'UE**, l'attuazione della direttiva apporta un **contributo positivo** derivante dall'azione legislativa a livello dell'Unione che probabilmente gli Stati membri non avrebbero potuto ottenere agendo singolarmente. La direttiva ha creato **condizioni di parità più omogenee nella lotta al riciclaggio in tutta l'UE**, un risultato che i portatori di interessi delle autorità giudiziarie e di contrasto considerano positivo in quanto contribuisce a una maggiore coerenza giuridica e facilita la cooperazione transfrontaliera. Tuttavia, le suddette discrepanze nella definizione e nel perseguimento dei reati di riciclaggio, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio come reato a sé stante, nonché l'applicazione divergente delle disposizioni facoltative ("clausole facoltative") relative alle sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche, indicano che vi è ancora margine per un'ulteriore armonizzazione a livello dell'UE.

### 3.5. Pertinenza

Gli obiettivi e le misure della direttiva mantengono la loro pertinenza alla luce delle sfide poste dal riciclaggio e dalla criminalità organizzata: secondo la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità del 2025 di Europol, il riciclaggio continua ad avere un peso determinante nel consentire ai criminali di trarre profitto dalle attività illecite e costituisce il punto cardine della criminalità organizzata<sup>9</sup>. Inoltre, i *modi operandi* del riciclaggio spesso comportano molteplici transazioni in diverse giurisdizioni di paesi terzi, sfruttando le disparità normative e creando piste complesse da seguire che rendono difficile lo svolgimento delle indagini finanziarie: una risposta penale armonizzata tra gli Stati membri è pertanto più che mai importante. Allo stesso tempo, secondo Europol, il riciclaggio è sempre più facilitato dalle piattaforme digitali e accentuato dalle tecnologie emergenti<sup>10</sup>: il carattere tecnologicamente neutro della direttiva consente di adattare

---

<sup>8</sup> Ad esempio la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche in caso di reati specifici. La direttiva specifica inoltre che il livello massimo di tali sanzioni è pari ad almeno il 5 % o a una somma forfettaria di 40 000 000 EUR per determinati reati connessi all'inquinamento dell'ambiente e al 3 % o a 24 000 000 EUR per altri reati quali il traffico illegale di specie selvatiche.

<sup>9</sup> [europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf](https://europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf).

<sup>10</sup> *Ibidem*.

la risposta del diritto penale a tali evoluzioni, garantendo che la direttiva mantenga la sua pertinenza indipendentemente dagli sviluppi tecnologici.

### **3.6. Impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali**

Infine, le autorità degli Stati membri, l'UE e gli organismi internazionali ritengono in generale che la direttiva sia in linea con le norme in materia di diritti fondamentali, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oppure hanno comunicato che non vi sono dati disponibili. Altri portatori di interessi, in particolare ONG, gruppi di riflessione e mondo accademico, hanno espresso preoccupazioni in merito a un possibile impatto sulla tutela della presunzione di innocenza nel considerare il riciclaggio come reato a sé stante e nell'applicazione del principio del *ne bis in idem* nei casi di autoriciclaggio<sup>11</sup>, nonché riguardo alla chiarezza della definizione dei reati e delle pene e/o alla proporzionalità di queste ultime, specialmente quando il reato-presupposto è un reato minore.

Nel complesso, i riscontri forniti dalla maggior parte dei portatori di interessi consentono di concludere che i reati di riciclaggio sono definiti in modo chiaro, preciso e prevedibile e che le sanzioni sono adeguate e proporzionate alla gravità dei reati. I diritti fondamentali sono garantiti dalle norme stabilite nelle sei direttive dell'UE sui diritti procedurali, nella Carta e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché dai principi generali del diritto penale. Inoltre l'applicazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva è soggetta al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, che devono garantirne la conformità ai diritti e alle libertà fondamentali.

## **4. CONCLUSIONI E INSEGNAMENTI TRATTI**

La direttiva è considerata ampiamente conforme ai suoi obiettivi, avendo rafforzato la capacità delle autorità competenti di indagare e perseguire il riciclaggio attraverso l'inasprimento dei reati e delle sanzioni e avendo agevolato le indagini transfrontaliere, senza comportare costi aggiuntivi significativi né incidere negativamente sui diritti fondamentali. Permangono tuttavia alcune sfide, in particolare la necessità di aumentare l'efficacia e la coerenza di alcune delle sue disposizioni con altri strumenti dell'UE.

Considerando inoltre la durata dei procedimenti penali, sarà possibile vedere appieno l'impatto della direttiva solo nei prossimi anni. Pertanto è importante che la Commissione continui a monitorare gli impatti della direttiva, anche sui diritti e sulle libertà fondamentali.

La valutazione ha individuato una serie di insegnamenti che gli Stati membri potrebbero voler prendere in considerazione nel recepimento e nell'attuazione della direttiva.

- **Maggiore chiarezza sul riciclaggio come reato a sé stante**

Per garantire che le autorità non siano tenute a dimostrare essenzialmente tutti gli elementi del reato-presupposto, è opportuno chiarire i **requisiti necessari per stabilire un reato-**

---

<sup>11</sup> Come nel caso dell'autoriciclaggio, la distinzione tra reato-presupposto e reato di riciclaggio spesso non è netta, per cui sussiste il rischio di doppia misura punitiva per la stessa condotta qualora vi sia una condanna sia per il reato-presupposto che per il reato di riciclaggio.

**presupposto o l'origine illecita dei beni riciclati**, promuovendo in tal modo una definizione uniforme del riciclaggio come reato a sé stante e agevolando le indagini e l'azione penale avverso il riciclaggio in tutti gli Stati membri dell'UE.

- **Valutazione dei livelli massimi minimi delle pene e delle sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche, nonché definizione di pene e misure aggiuntive**

Per garantire una maggiore coerenza sarebbe opportuno allineare le disposizioni relative alle sanzioni applicabili alle persone fisiche e giuridiche alla legislazione penale dell'UE di recente adozione, come la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva (UE) 2024/1226 riguardante la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Ciò dovrebbe includere la definizione del tipo di sanzioni o misure aggiuntive che gli Stati membri possono imporre agli autori del riciclaggio oltre alla reclusione e la definizione di sanzioni specifiche applicabili alle persone giuridiche, in particolare un livello minimo del livello massimo delle sanzioni pecuniarie, da calcolare in base al fatturato mondiale complessivo della persona giuridica o a un importo fisso. Ciò garantirebbe condizioni di parità in tutti gli Stati membri e rafforzerebbe l'effetto deterrente delle sanzioni per i reati di riciclaggio.

- **Perfezionamento della definizione di beni**

Sarebbe opportuno perfezionare la definizione di "beni" per includervi in modo più esplicito tutte le potenziali forme di proventi illeciti, compresi quelli diretti, i costi risparmiati a causa di reati fiscali e i proventi indiretti derivanti da attività criminali.

- **Allineamento con gli strumenti internazionali**

Intervenire in merito alle divergenze esistenti tra la direttiva e la convenzione di Varsavia rafforzerebbe la coerenza tra i due strumenti.

- **Monitoraggio degli impatti della direttiva**

Al fine di monitorare gli effetti della direttiva, la Commissione proseguirà il dialogo con i pertinenti portatori di interessi nell'ambito di consessi quali il gruppo di esperti della Commissione sulla politica penale dell'UE, la rete operativa contro il riciclaggio di denaro degli investigatori finanziari (AMON), la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), la nuova rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni, la rete interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN), il gruppo di riflessione giudiziaria di Eurojust sul riciclaggio e il recupero dei beni e la rete giudiziaria europea in materia di criminalità organizzata.

La Commissione proseguirà altresì il dialogo con gli Stati membri e tutti i portatori di interessi al fine di garantire che la risposta del diritto penale al riciclaggio sia efficace, in linea con le politiche dell'UE nel settore e al passo con i tempi, tenendo conto dell'evoluzione delle tendenze e dei *modi operandi* dei gruppi criminali nella sfera finanziaria.

Tali raccomandazioni rappresentano un importante contributo agli sforzi a livello dell'UE volti a promuovere l'approccio "segui il denaro" quale elemento chiave della lotta contro la

criminalità organizzata, un settore che nella strategia ProtectEU figura come essenziale per garantire una risposta giudiziaria forte alle reti criminali più minacciose.